

**ISTRUZIONI OPERATIVE INPS  
SUI TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE CON CAUSALE COVID-19  
DISCIPLINATI DAL DECRETO SOSTEGNI  
CIRCOLARE N. 72/2021**

<p><b>Nuove disposizioni in materia di trattamenti di CIGO/ASO/CIGD per la causale Covid-19</b></p>	<p>L'art. 8 del D.L. n. 41/21 (Decreto Sostegni) introduce un nuovo periodo di trattamenti di cassa integrazione ordinaria (CIGO), assegno ordinario (ASO) e cassa integrazione in deroga (CIGD), che può essere richiesto dai datori di lavoro che sospendano o riducano l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da Covid-19.</p> <p>Non è previsto alcun contributo addizionale a carico dei datori di lavoro che ricorrono ai suddetti trattamenti.</p> <p>Proseguendo nella logica della selettività degli interventi già tracciata dalla legge di bilancio 2021, il citato art. 8 differenzia, in base al tipo di trattamento cui il datore di lavoro può accedere, sia la durata massima che l'arco temporale di fruibilità:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- per il <b>trattamento di cassa integrazione ordinaria (CIGO)</b>, di cui agli articoli 19 e 20 del D.L. n. 18/20, convertito con modificazioni dalla legge n. 27/20, è prevista una <b>durata massima di 13 settimane fruibili nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 30 giugno 2021</b> (comma 1);</li><li>- per i <b>trattamenti di assegno ordinario (ASO) e di cassa integrazione in deroga (CIGD)</b>, di cui agli articoli 19, 21, 22 e 22-quater del citato D.L. n. 18/20, è prevista una <b>durata massima di 28 settimane fruibili nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021</b> (comma 2).</li></ul> <p>Con riferimento alla collocazione temporale, l'INPS – su conforme parere del Ministero del Lavoro e in attesa della definizione dell'iter legislativo di conversione in legge del Decreto Sostegni – comunica che, <b>per i datori di lavoro che abbiano esaurito le 12 settimane previste dalla legge di bilancio</b>, i nuovi periodi dei trattamenti di CIGO/ASO/CIGD previsti dal predetto Decreto, ferma restando la rispettiva durata massima, <b><u>possono essere richiesti a decorrere dall'inizio della settimana in cui si colloca il 1° aprile 2021, ossia da lunedì 29 marzo 2021.</u></b><sup>1</sup></p> <p>Quanto sopra per consentire ai datori di lavoro, che abbiano esaurito la fruizione delle 12 settimane di trattamenti disciplinati dalla legge di bilancio, di accedere ai nuovi trattamenti del Decreto Sostegni in regime di continuità.</p>
---	---

<sup>1</sup> Come anticipato dall'Istituto in un comunicato stampa (cfr. [comunicazione Ance del 20 aprile 2021](#)).

	<p>Fermo restando quanto sopra, l'INPS ricorda, <u>per quanto riguarda specificamente le prestazioni di ASO e CIGD</u>, che le 12 settimane previste dalla legge di bilancio possono essere fruite nell'arco temporale dal 1° gennaio al 30 giugno 2021.<sup>2</sup> Come già chiarito nel messaggio n. 1297/21<sup>3</sup>, il nuovo periodo di 28 settimane introdotto dal Decreto Sostegni è aggiuntivo a quello precedente.</p> <p>Di conseguenza, i datori di lavoro di cui trattasi hanno complessivamente a disposizione 40 settimane di trattamenti di ASO/CIGD fino al 31 dicembre 2021; tuttavia, le 12 settimane previste dalla legge di bilancio devono essere collocate entro e non oltre il 30 giugno 2021. Qualora queste 12 settimane fossero state interamente fruite nel primo trimestre del corrente anno, è possibile, come sopra indicato, richiedere il nuovo periodo di trattamenti introdotto dal Decreto Sostegni, per una durata massima di 28 settimane, a decorrere dal 29 marzo 2021.</p>
<p><b>Destinatari del nuovo periodo di trattamenti di CIGO/ASO/CIGD per la causale "Covid-19"</b></p>	<p>L'accesso al nuovo periodo di trattamenti introdotto dal Decreto Sostegni (13 settimane di CIGO o 28 settimane di ASO/CIGD) è consentito a prescindere dal ricorso ai trattamenti previsti dalla legge di bilancio 2021.</p> <p>Possono quindi richiedere le integrazioni salariali disciplinate dal Decreto Sostegni anche datori di lavoro che non abbiano mai presentato domanda di integrazione salariale con causale Covid-19.</p>
<p><b>Lavoratori cui si rivolgono le tutele del Decreto Sostegni</b></p>	<p>Per espressa disposizione di legge, i trattamenti di CIGO/ASO/CIGD previsti dal Decreto Sostegni trovano applicazione per i lavoratori che risultino alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti <b>al 23 marzo 2021</b>, data di entrata in vigore del Decreto medesimo.</p> <p>Con riferimento al requisito soggettivo del lavoratore, ossia la data in cui essere considerato alle dipendenze dell'azienda richiedente la prestazione, l'Istituto ricorda che, nelle ipotesi di trasferimento d'azienda ex art. 2112 c.c. e nei casi di assunzione per cambio appalto, si computa anche il periodo in cui il lavoratore è stato impiegato presso il precedente datore di lavoro.</p>
<p><b>Modalità di richiesta dei trattamenti di CIGO/ASO/CIGD</b></p>	<p>Come già comunicato nel messaggio n. 1297/21, per le domande di CIGO/ASO/CIGD relative alle nuove settimane introdotte dal Decreto Sostegni, i datori di lavoro devono utilizzare la causale <b>"COVID-19 – DL 41/21"</b>.</p> <p>Con riferimento a quanto sopra indicato in ordine alla possibilità di richiedere i suddetti trattamenti con decorrenza dal 29 marzo 2021, i datori di lavoro che avessero già inviato l'istanza con la predetta causale "COVID-19 – DL 41/21" per periodi decorrenti dal 1° aprile 2021 possono inviare una <b>domanda integrativa con la medesima causale per il periodo dal 29 al 31 marzo 2021</b>.</p>

<sup>2</sup> A differenza di quanto previsto dalla medesima legge di bilancio per le 12 settimane di CIGO, utilizzabili nel periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2021.

<sup>3</sup> Cfr. comunicazione Ance del 31 marzo 2021.

	<p>Tale domanda integrativa deve riguardare i lavoratori in forza presso la medesima unità produttiva oggetto dell'istanza originaria. Per quanto riguarda specificamente le domande integrative di assegno ordinario (ASO), per consentirne la corretta gestione, nel campo note deve essere indicato il protocollo dell'istanza integrata.</p> <p>Analogamente a quanto previsto per le istanze aventi decorrenza dal 1° aprile 2021 (come illustrato nel prosieguo), <b>il termine di scadenza per la trasmissione delle domande integrative è fissato al 31 maggio 2021.</b></p>
<p><b>Caratteristiche e regolamentazione degli interventi di CIGO e ASO previsti dal Decreto Sostegni</b></p>	<p>In considerazione del fatto che l'impianto normativo del Decreto Sostegni non modifica il precedente assetto, con riferimento alle caratteristiche e alla regolamentazione dei trattamenti di CIGO e ASO disciplinati dal predetto Decreto l'INPS rinvia a quanto già illustrato nelle precedenti circolari.<sup>4</sup></p> <p>Si ricorda, con l'occasione, che non trova applicazione la procedura sindacale prevista dalla legislazione ordinaria (art. 14 del D. lgs. n. 148/15), fermo restando l'informazione, la consultazione e l'esame congiunto che devono essere svolti, anche in via telematica, entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva. Una volta trasmessa la predetta comunicazione preventiva, non sussiste obbligo di consultazione ed esame congiunto, se non richiesto dalle Organizzazioni Sindacali entro i tre giorni successivi.</p> <p>Il datore di lavoro, al momento della compilazione della domanda di concessione del trattamento, deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, di aver eseguito gli adempimenti suddetti, senza dover presentare alcuna documentazione probatoria.</p>
<p><b>CIGO per le aziende che si trovano in CIGS ai sensi dell'articolo 20 del D.L. n. 18/20</b></p>	<p>Stante il richiamo dell'art. 20 del citato D.L. n. 18/20 da parte dell'art. 8 comma 1 del D.L. n. 41/21, anche le imprese che <b>alla data del 29 marzo 2021 (data di decorrenza del nuovo periodo di trattamenti)</b> hanno in corso un trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) e che devono ulteriormente sospendere il programma di CIGS a causa dell'interruzione dell'attività produttiva per effetto dell'emergenza Covid-19, possono accedere al trattamento di CIGO disciplinato dal medesimo D.L. n. 41/21, per una durata massima di 13 settimane nell'arco temporale dal 1° aprile al 30 giugno 2021. Ciò a condizione che le predette imprese rientrino in un settore per cui sussista il diritto di accesso alla CIGO (come nel caso del settore edile).</p> <p>Come già comunicato nel messaggio n. 1297/21, per la domanda di CIGO deve essere utilizzata la causale <b>"COVID 19 – DL 41/21 – sospensione Cigs"</b>.</p> <p>Per i datori di lavoro che abbiano esaurito le 12 settimane di CIGO previste dalla legge di bilancio <b>è possibile richiedere il nuovo</b></p>

<sup>4</sup> L'Istituto richiama, in particolare, i paragrafi 3 e 4 della circolare n. 115/20 (cfr. comunicazione Ance del 5 ottobre 2020).

	<p>periodo di 13 settimane introdotto dal Decreto Sostegni a far data dal 29 marzo 2021, anche qualora sia stata già presentata l'istanza di sospensione della CIGS al Ministero del Lavoro con decorrenza dal 1° aprile 2021. Per questa domanda integrativa deve essere seguito l'ordinario iter procedurale previsto per la fattispecie di cui al citato art. 20 del D.L. n. 18/20, illustrato dall'INPS nella circolare n. 47/20 (inclusa la richiesta di sospensione CIGS al Ministero).</p>
<p><b>Domande di ASO del Fondo di integrazione salariale (FIS)</b></p>	<p>Con riferimento all'assegno ordinario (ASO) del FIS, l'INPS richiama gli indirizzi contenuti nelle precedenti circolari pubblicate in materia.</p> <p>In particolare, per quanto riguarda il requisito occupazionale dei datori di lavoro, l'Istituto ricorda il nuovo indirizzo comunicato con il messaggio n. 769/21 (<u>cfr. comunicazione Ance del 26 febbraio 2021</u>):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la speciale disciplina prevista dall'art. 19 comma 5 del citato D.L. n. 18/20, secondo cui l'assegno ordinario con causale Covid-19 è concesso anche ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro iscritti al FIS che occupano mediamente più di 5 dipendenti nel semestre precedente la data di inizio del periodo di sospensione, riguarda <u>esclusivamente</u> le domande presentate da datori di lavoro che <u>non</u> abbiano precedentemente richiesto la prestazione ai sensi delle discipline introdotte, rispettivamente, dal Decreto Agosto, dal Decreto Ristori e dalla legge di bilancio 2021.</li> <li>- Invece, per i datori di lavoro che abbiano già richiesto la prestazione ai sensi della normativa sopra citata, ai fini dell'accesso al trattamento disciplinato dal Decreto Sostegni, per la valutazione delle richieste di assegno ordinario per periodi che presentino o meno soluzione di continuità, si potrà tenere conto del requisito occupazionale posseduto dal datore di lavoro al momento della definizione della prima domanda.</li> </ul> <p>Gli operatori delle strutture territoriali dell'Istituto verificheranno che, per la medesima unità produttiva e per periodi decorrenti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021, le settimane complessivamente autorizzate, anche in differenti gestioni (es. CIGD), non superino la durata massima dei trattamenti prevista dalla legge di bilancio e dal Decreto Sostegni, ossia 40 settimane complessive, fermo restando che dal 1° luglio 2021 non sarà più possibile utilizzare le 12 settimane della legge di bilancio.</p> <p>L'INPS ricorda, infine, che durante il periodo di percezione dell'ASO, limitatamente alla causale Covid-19, è erogata, ove spettante, la prestazione accessoria degli assegni al nucleo familiare.</p>
<p><b>Assegno ordinario (ASO) per i datori di lavoro che hanno trattamenti di assegno</b></p>	<p>Possono presentare domanda di ASO con causale Covid-19 anche i</p>

<p><b>di solidarietà in corso</b></p>	<p>datori di lavoro iscritti al FIS che, alla data del 1° aprile 2021, hanno in corso un trattamento con assegno di solidarietà.</p> <p>In tal caso, la concessione dell'ASO – che può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari dell'assegno di solidarietà, a totale copertura dell'orario di lavoro – sospende e sostituisce il predetto assegno di solidarietà.</p> <p>Come sopra indicato, per i datori di lavoro che abbiano esaurito le 12 settimane previste dalla legge di bilancio <b>è possibile richiedere il nuovo periodo di 28 settimane introdotto dal Decreto Sostegni a far data dal 29 marzo 2021.</b></p>
<p><b>Trattamenti di cassa integrazione in deroga (CIGD)</b></p>	<p>Per le indicazioni operative fornite dall'INPS con riferimento ai trattamenti di cassa integrazione in deroga (CIGD), <u>si rinvia al paragrafo 11 della circolare in commento.</u></p>
<p><b>Termini di trasmissione delle domande relative ai trattamenti di CIGO/ASO/CIGD</b></p>	<p>Il Decreto Sostegni conferma la disciplina relativa al termine decadenziale di trasmissione delle istanze relative ai trattamenti di CIGO/ASO/CIGD con causale Covid-19, che è fissato, <b>a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa.</b></p> <p>Pertanto, per sospensioni o riduzioni di attività iniziate nel mese di aprile 2021, il termine per l'invio della domanda è fissato al 31 maggio 2021.<sup>5</sup> <b>La medesima scadenza del 31 maggio 2021 trova applicazione anche per le istanze il cui periodo di sospensione o riduzione di attività decorre dal 29 marzo 2021.</b></p> <p>L'INPS ricorda, in via generale, che il termine decadenziale di cui sopra non va inteso in senso assoluto, bensì va considerato operante solo con riferimento al periodo, oggetto della domanda, rispetto al quale è intervenuta la decadenza. Pertanto, qualora la domanda riguardi un arco temporale di durata plurimensile, il regime decadenziale riguarderà esclusivamente il periodo rispetto al quale il termine di invio della domanda medesima risulti scaduto e l'Istituto procederà ad un accoglimento parziale per il periodo residuo che risulti ancora nei termini.</p> <p><u>L'Istituto segnala, infine, che i datori di lavoro che abbiano erroneamente presentato domanda per trattamenti diversi da quelli cui avrebbero avuto diritto o comunque con errori o omissioni che ne hanno impedito l'accettazione, possono trasmettere l'istanza nelle modalità corrette entro 30 giorni dalla comunicazione dell'errore da parte dell'Amministrazione di riferimento, a pena di decadenza, anche nelle more della revoca</u></p>

<sup>5</sup> Il Decreto Sostegni prevede altresì che, in fase di prima applicazione, il termine di decadenza è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del Decreto stesso, ossia al 30 aprile 2021. Tale termine risulta, però, meno favorevole di quello derivante dall'applicazione della regola ordinaria (31 maggio 2021, per sospensioni o riduzioni iniziate nel mese di aprile 2021). Come già chiarito nel citato messaggio n. 1297/21, l'INPS ha ribadito che il termine di trasmissione resta disciplinato dalla regola ordinaria anche per le domande relative a sospensioni o riduzioni di attività iniziate nel mese di aprile 2021.

	<p>dell'eventuale provvedimento di concessione emanato dall'Amministrazione competente.</p> <p>Fermo restando tutto quanto sopra indicato, si ricorda che, nel caso di richiesta di pagamento diretto <u>con anticipo del 40%</u>, l'istanza va trasmessa <u>entro 15 giorni</u> dall'inizio del periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa.</p>
<p><b>Termini decadenziali di trasmissione dei dati necessari al pagamento o al saldo dei trattamenti di CIGO/ASO/CIGD</b></p>	<p>Il Decreto Sostegni conferma che, in caso di pagamento diretto da parte dell'INPS, il datore di lavoro deve inviare tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale <b>entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale ovvero, se posteriore, entro il termine di 30 giorni dall'adozione del provvedimento di concessione (ossia, come precisato dall'Istituto, entro 30 giorni dalla notifica della PEC contenente l'autorizzazione).</b></p> <p>Decorso inutilmente tale termine, il pagamento della prestazione, con i relativi oneri, resta a carico del datore di lavoro inadempiente.</p> <p>Per le domande di trattamenti di CIGO/ASO/CIGD disciplinati dal Decreto Sostegni, la trasmissione dei dati necessari per il calcolo e la liquidazione diretta delle integrazioni salariali da parte dell'INPS o per il saldo delle anticipazioni delle stesse, nonché per l'accredito della relativa contribuzione figurativa, sarà effettuata con il <b>nuovo flusso telematico denominato "UniEmens-Cig"</b>.</p> <p>I contenuti del nuovo flusso telematico e le relative indicazioni operative sono stati illustrati dall'INPS con la circolare n. 62/21, alla quale si rinvia (<u>cfr. comunicazione Ance del 19 aprile 2021</u>).</p>
<p><b>Modalità di pagamento della prestazione. Estensione del sistema del conguaglio ai trattamenti di CIGD</b></p>	<p>Al fine di razionalizzare il sistema di pagamento delle integrazioni salariali con causale Covid-19, il Decreto Sostegni estende anche ai trattamenti di cassa integrazione in deroga (CIGD) la facoltà di anticipazione da parte del datore di lavoro, con successivo conguaglio.<sup>6</sup></p> <p>Pertanto, come indicato dall'INPS, con riguardo alle settimane di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa relative a tutti i trattamenti di CIGD decorrenti dal 1° aprile 2021, i datori di lavoro interessati potranno avvalersi del sistema del conguaglio in alternativa a quello del pagamento diretto, indipendentemente dalla causale utilizzata.</p> <p>Fermo restando quanto sopra, per i trattamenti di CIGO e ASO rimane inalterata la possibilità per l'azienda di anticipare il pagamento delle prestazioni ai lavoratori e di recuperare successivamente i relativi importi con il sistema del conguaglio o, in alternativa, la possibilità di richiedere il pagamento diretto da parte dell'INPS, senza obbligo di produrre documentazione comprovante le difficoltà finanziarie dell'impresa.</p>

<sup>6</sup> Tale facoltà, già prevista per i trattamenti di CIGO e ASO, nel caso della cassa integrazione in deroga (CIGD) era finora limitata alle sole aziende c.d. plurilocalizzate.

	<p>L'INPS ricorda che, <b>per il conguaglio delle prestazioni anticipate dal datore di lavoro, si applica il termine di decadenza semestrale previsto dall'art. 7 del D. lgs. n. 148/15.</b><sup>7</sup></p> <p>Inoltre, anche con riferimento ai trattamenti di CIGO/ASO/CIGD previsti dal Decreto Sostegni trova applicazione, nel caso di pagamento diretto da parte dell'INPS, la <b>possibilità per il datore di lavoro di richiedere l'anticipo del 40% della prestazione.</b><sup>8</sup></p>
<p><b>Risorse finanziarie</b></p>	<p>Il Decreto Sostegni stanZIA apposite risorse per il finanziamento dei trattamenti di CIGO/ASO/CIGD con causale Covid-19, ivi disciplinati, i quali sono pertanto concessi entro un limite massimo di spesa.<sup>9</sup></p> <p>Come già previsto dalla precedente legislazione emergenziale, il suddetto stanziamento a carico dello Stato è destinato a finanziare i trattamenti di integrazione salariale (e la relativa contribuzione figurativa o correlata) che non sarebbero stati autorizzati nell'ambito del regime ordinario di cui al D. lgs. n. 148/15: per quanto riguarda specificamente la CIGO e l'ASO, si tratta del superamento dei limiti di fruizione ordinariamente previsti; per l'ASO si tratta, altresì, dell'estensione ai datori di lavoro iscritti al FIS che occupano mediamente più di 5 e fino a 15 dipendenti, nonché dell'erogazione degli assegni per il nucleo familiare.</p> <p>Il monitoraggio del tetto di spesa è effettuato dall'INPS; qualora, dalla valutazione complessiva dei provvedimenti adottati, riscontri il raggiungimento, anche in via prospettica, dell'importo stanziato, l'Istituto non emetterà ulteriori provvedimenti di concessione.</p>
<p><b>Istruzioni operative. Modalità di esposizione del conguaglio</b></p>	<p>Per quanto attiene alla compilazione dei flussi Uniemens, ai fini del conguaglio dei trattamenti anticipati dai datori di lavoro ai propri dipendenti, si rinvia al par. 19 della circolare in commento.</p>

Per quanto non riportato nella presente, si rimanda alla circolare INPS.

<sup>7</sup> Il citato art. 7 dispone al comma 3 che il conguaglio (o la richiesta di rimborso) delle integrazioni salariali corrisposte ai lavoratori da parte del datore di lavoro deve essere effettuato, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione se successivo.

<sup>8</sup> Sul punto, l'Istituto rinvia alle indicazioni fornite nel messaggio n. 2489/20 e nella circolare n. 78/20. Si ricorda che sullo stesso argomento l'INPS ha emanato il successivo messaggio n. 4335/20 ([cfr. comunicazione Ance del 24 novembre 2020](#)).

<sup>9</sup> Per l'illustrazione dettagliata delle disposizioni in materia di risorse finanziarie, si rinvia al paragrafo 18 della circolare in commento.